INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

Art. 15

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di rispettiva competenza;

b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le Diocesi, fermo restando la facolta' di avvalersi del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo, possono essere soggetti attuatori degli interventi quando questi siano completamente finanziati con risorse proprie. Nel caso di utilizzo di fondi pubblici la funzione di soggetto attuatore e' svolto dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del Turismo.

Versione in vigore dal 19 ottobre 2016, non più in vigore dal 6 dicembre 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
Estremi	Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189
Titolo	II — Misure per la ricostruzione e il rilancio del sistema economico e produttivo
Capo	I — Ricostruzione dei beni danneggiati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2016

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dagli-eventi-2016/art-15-soggetti-attuatori-degli-interventi-relativi-alle-opere-pubbliche-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it